

# ALBO DEI Cavatori DEL Veneto

*“Associazione giuridicamente riconosciuta con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2179 del 19.04.95”*



Via C. Battisti, 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899 fax 0444/321413  
Presidente Raffaella Grassi Segretario Marco Vaccari



*Grande interesse per il convegno che ha messo a confronto diverse esperienze*

## Verso il Piano regionale per le attività di cava

**“S**ono trascorsi più di quattro anni dall'adozione del Piano regionale delle attività di cava nella nostra Regione e il Veneto, esaurita la fase delle osservazioni e controdeduzioni, oltre a non conoscere le modifiche apportate alle fasi successive all'adozione, ne attende ancora l'approvazione. Le regole ci sono, ma richiedono di essere aggiornate, infatti, stiamo ancora seguendo la disciplina dettata dalla legge 44/82. È necessario che il nuovo Piano sia approvato quanto prima e che il processo di riforma organica della materia sia tempestivamente attivato e portato a compimento”.

Con queste parole la presidente dell'Albo dei Cavatori del Veneto, **Raffaella Grassi**, ha introdotto il convegno “Verso il Piano regionale per le attività di cava: esperienze a confronto”, svoltosi al Viest Hotel lo scorso 4 luglio.

All'incontro è intervenuto anche il dirigente del settore Geologia ed attività estrattive della Regione del Veneto, che ha fatto il punto della situazione: “nel pacchetto, oltre al Piano vero e proprio - ha spiegato **Vito Fittipaldi** - c'è il disegno di legge regionale di iniziativa della



*Il tavolo dei relatori; da sinistra: Cinzia Secchi, Lorenzo Albi, Massimo Mombelli, Maurizio Crovato, Raffaella Grassi, Vito Fittipaldi, Piermario Bonotto*

*Giunta che disciplinerà l'uso di risorse solide, liquide e gassose presenti in natura, tra le quali cave e torbiere, come premessa per un testo unico che ne precisi l'utilizzo. Inoltre, la Regione sta valutando attentamente, se nelle more dell'approvazione definitiva del Prac da parte del consiglio regionale, debba applicarsi un regime di salvaguardia a quelle richieste autorizzative che do-*

*vessero risultare in contrasto con la proposta di Piano”.*

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni intervenute al confronto e che rappresentano ben il 50 per cento del prodotto interno lordo nazionale. A differenza della nostra Regione, però, le altre due hanno già da tempo approvato la pianificazione di settore e sono dotate di leggi di respiro organico assai più

recenti della nostra legge regionale 44/82, ancora oggi vigente nella sua sola parte transitoria. Non solo istituzioni e imprenditori di più regioni hanno partecipato al dibattito sulle attività estrattive, ma è intervenuto anche **Lorenzo Albi**, presidente di Legambiente Verona, il quale ha stigmatizzato la mancanza del Piano e l'obsolescenza della normativa regionale: "siamo ancora in regime transitorio, con una prima legge di ben 26 anni fa, ed in attesa ancora del Prac. La situazione, oltre a non essere positiva per l'ambiente, penalizza gli stessi imprenditori che seguono buone prassi".

Esaminiamo di seguito i contenuti del convegno, presentando le esperienze rappresentate dalle varie realtà locali intervenute. Il dirigente regionale del Veneto Vito Fittipaldi ha posto l'accento sul cambiamento: "il nuovo Prac, così come la legge che disciplinerà le georisorse, rappresentano una nuova filosofia, che parte dalla premessa che le risorse, rinnovabili o meno, esistono nel punto in cui si trovano in natura, pertanto coloro che desiderano utilizzare economicamente tagli materie, de-

vono insediarsi nel luogo di origine. L'entrata in vigore del Prac è prosima - afferma Vito Fittipaldi - con notevoli modifiche sulle quantità di materiali estraibili. Dopo aver esaminato le oltre 350 osservazioni sul Piano regionale per le attività di cava, contenenti circa 3600 argomenti - prosegue il Dott. Fittipaldi - si è deciso di ridurre il quantitativo di materiale corrispondente al fabbisogno regionale, che è passato da 17,5 a 13,5 milioni di metri cubi, alla luce delle nuove esigenze di sviluppo del territorio. Al fine di rendere concreto l'obiettivo del Prac di realizzare il recupero ed il riuso dei siti più compromessi, abbiamo ritenuto opportuno avviare da subito l'attivazione degli Ambiti territoriali estrattivi ed il completamento delle cave singole, anziché procedere a nuove coltivazioni di ghiaie e sabbie in contesti vocati. Un'attenta attivazione di contesti vocati potrà garantire una più corretta distribuzione del prelievo della georisorsa alle diverse scale territoriali. Ora il Prac è in fase di verifica della valutazione ambientale strategica e successivamente sarà fatto un ulteriore

passaggio nella giunta regionale, quindi sarà inviato al consiglio regionale".

Vito Fittipaldi, nel mettere a fuoco la situazione del settore estrattivo nella nostra regione, ha sottolineato che l'utilizzo di calce e cemento, elementi fondamentali per la realizzazione dei edifici ed infrastrutture, è in costante espansione, con previsioni di aumento anche a lungo termine. "Sul territorio Veneto - ha evidenziato il Dott. Fittipaldi - sono localizzate importanti iniziative per la produzione di cemento, calce e granulati per industria, consolidatesi nel tempo, nelle vicinanze dei maggiori giacimenti di calcare storicamente conosciuti. Le dimensioni aziendali variano, partendo da realtà industriali di notevole importanza, con centinaia di addetti che occupano posizioni leader, soprattutto nella produzione di cemento e calce per costruzione, arrivando ad aziende di piccola e media consistenza, operanti prevalentemente a livello provinciale e interregionale. Dall'analisi dell'attività estrattiva delle aziende interessate, basata sulla

scorta dei dati statistici in possesso della Regione del Veneto - prosegue Vito Fittipaldi - si evince che nel periodo 1989-2007 sono stati estratti poco più di 2,5 milioni di metri cubi all'anno di rocce calcaree comprendenti calcare per cemento, per calce, per granulati e per l'industria in ambito regionale. Tali quantitativi non sono sufficienti a soddisfare completamente il fabbisogno delle aziende del settore. Infatti, da una limitata ma significativa indagine di mercato, rivolta in particolar modo alle aziende medio-grandi, è emersa una richiesta di materia prima da estrarre annualmente, utile al soddisfacimento delle capacità produttive aziendali, pari a circa 3,5 milioni di metri cubi di



Il tavolo dei relatori



La sala del convegno

roccia calcarea per una durata di almeno vent'anni".

Spostandosi al settore dell'estrazione dell'argilla il Dott. Fittipaldi ha sottolineato come il sistema delle fornaci abbia supportato la rutilante crescita economica del dopoguerra seguendone poi il rallentamento, adeguandosi per numero, dimensioni, tecnologia ed investimenti ad un settore, quello dell'edilizia, che all'economia veneta ha dato ed ha avuto impulso ricevendone tutti gli effetti correlati alla sua maggiore o minore capacità di crescita. "Il consistente divario di costo di reperimento della materia prima che esiste fra le realtà produttive venete e quelle delle regioni vicine - prosegue Vito Fittipaldi - rappresenta il gap eco-

nomico con il quale le fornaci venete hanno sempre dovuto confrontarsi in un settore, peraltro, che raramente e solo per certe specializzate produzioni, può consentire un valore aggiunto di produzione tale da compensare i maggiori costi di reperimento dell'argilla. Gli imprenditori del settore, quindi, hanno deciso di associarsi e consorzarsi per ottimizzare specializzazione e risultati, per mantenere nel Veneto l'eccellenza del settore nel panorama italiano". All'intervento della Regione del Veneto, che doveva vedere protagonista anche l'assessore all'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, assente per impegni istituzionali precedentemente assunti, è seguito quello del responsabile del servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica della Regione Emilia Romagna, **Piermario Bonotto**.

**L'esperienza emiliana.** La Regione Emilia Romagna ha deciso di assumere le tematiche ambientali come condizione di partenza per una corretta localizzazione e gestione delle attività estrattive ed ha affidato tale compito alla legislazione e

alla pianificazione di settore, che attraverso successive fasi, hanno percorso il lungo, complesso e tuttora in corso, processo finalizzato a rendere compatibili, in termini ambientali, le attività di cava. La Regione ha inoltre perseguito in questi anni obiettivi di avvicinamento del processo di pianificazione del territorio e di adattamento di tale processo per meglio calarlo nelle varie realtà. Il livello provinciale è stato individuato in Emilia Romagna come ambito ottimale di riferimento per la pianificazione territoriale, in grado di tenere conto delle specifiche caratteristiche, dei relativi bisogni e criticità e di dare le risposte

più adeguate. Ecco, allora, il sistema dei Piani delle attività estrattive provinciali (Piae), per la determinazione del giusto fabbisogno e la corretta localizzazione delle aree estrattive, alla luce di una più puntuale conoscenza del territorio e delle sue risorse, cui la pianificazione comunale si deve adeguare, attraverso i Piani delle attività estrattive comunali (Pae). "È allo studio una nuova legge di settore - commenta Piermario Bonotto - che dovrà sostenere e sostanziare la visione della cava come opportunità in cui riunire azioni sinergiche, come il riutilizzo ad invaso o cassa di espansione, la restituzione di aree agricole a condizioni di seminaturalità, un ritorno di carattere turistico ricreativo, culturale e didattico e deve altresì codificare un percorso in cui si possano sinergicamente integrare l'attività estrattiva e la realizzazione di interventi aventi finalità pubbliche su terreni privati".

**L'esperienza bresciana.** "Partendo dal quadro normativo generale - aggiunge **Massimo Mombelli**, presidente dell'Associazione Bresciana Cavatori Inerti - è necessario evi-

**L'Albo Cavatori  
del Veneto  
in Internet**

**Nuovo sito ufficiale**

[www.albocavatori.it](http://www.albocavatori.it)

denziare come in Lombardia l'attività estrattiva sia disciplinata da un Piano cave provinciale di settore (sabbia e ghiaia), che viene proposto dalla Provincia ed approvato, con possibilità di lievi ritocchi, dalla Regione, mentre ai Comuni è demandata l'attività di controllo e vigilanza". Massimo Mombelli, cui fa eco **Cinzia Secchi**, responsabile dell'unità organizzativa Attività estrattive e di bonifica della Regione Lombardia, evidenzia pro e contro dell'esperienza della pianificazione lombarda.

**Aspetti positivi:** valorizzazione dei giacimenti e degli operatori esistenti: è preferibile sfruttare al meglio le cave esistenti, mediante approfondimenti ed ampliamenti, prima di aprire "buche" nuove; autorizzazioni di durata decennale con possibile flessibilità nella gestione dei quantitativi annui; possibilità di realizzare infrastrutture di pertinenza all'attività estrattiva mediante uno strumento pianificatorio di livello superiore al PGT locale; potenzialità gestionale dei grossi ambiti estrattivi mediante il progetto di ATE: tutti gli operatori del medesimo ATE sono portati a presentare e condividere il medesimo progetto di coltivazione e recupero finale dell'area.

**Criticità:** troppi livelli istituzionali chiamati ad esprimersi in maniera vincolante, anche laddove non legislativamente previsto, per l'ottenimento dell'autorizzazione (Regione, Provincia, Comune); dilatazione burocratica dei tempi di ottenimento delle autorizzazioni, nonostante la competenza e la preparazione degli uffici il personale è cronicamente insufficiente rispetto alle tempistiche richieste dalle normali esigenze aziendali; il rovescio della medaglia degli Ate: tutti gli operatori del medesimo Ate sono portati a presentare e condividere il medesimo progetto di coltivazione e recupero finale dell'area. Il futuro della pianificazione lombarda: maggiore snellezza nella predispo-












sizione, adozione ed attuazione dello strumento pianificatorio; ulteriori garanzie di tutela e salvaguardia delle attività estrattive esistenti; valorizzazione delle aziende che hanno intrapreso comportamenti virtuosi mediante l'implementazione di sistemi di gestione sia aziendali, che di prodotto, che ambientali; maggiore coraggio nelle scelte urbanistiche legate al recupero finale delle aree di cava.

*"Le amministrazioni locali devono osare di più nell'inquadramento urbanistico finale delle aree estrattive al termine della loro escavazione - conclude Massimo Mombelli - ci si deve svincolare dal facile assioma per cui un laghetto di cava in falda non possa diventare altro che*

*un laghetto di pesca sportiva; ovvero che una cava in asciutta possa essere solo ritombata e/o resa all'attività agronomica. Molteplici ed eterogenee sono invece le opportunità urbanistiche, sia di tipo produttivo che residenziale, che queste vaste aree fortemente antropizzate e nel contempo asservite da idonee strutture viarie, possono offrire in un'ottica di valorizzazione ed attenta pianificazione e gestione del territorio alla corretta e dovuta ricerca di uno sviluppo ambientalmente sostenibile che non limiti e trincerì le potenziali alte progettualità dietro aprioristici, stereotipati e talvolta strumentalmente preconetti anacronistici veti".*

**Matteo Crestani**

La stampa del presente bollettino, effettuata su carta riciclata al 100%, ha contribuito ad evitare l'inquinamento dell'acqua dall'uso di cloruri decoloranti o di altri candeggianti e il risparmio di carta, acqua ed energia elettrica. Riportiamo di seguito il fabbisogno di materie prime per 1000 kg. di carta.

Materia prima	Carta di prima qualità	Carta di qualità comune	Carta riciclata 100%
Legno	 2385 kg	 1710 kg	 solo carta riciclata
Acqua	 440.000 litri	 280.000 litri	 1800 litri
Energia	 7600 kwh	 4750 kwh	 2750 kwh

# Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117

## “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del 26 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

### Emana

#### il seguente decreto-legislativo:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi

per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

#### Art. 2.

##### Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:
  - a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
  - c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 152 del 2006”, nei limiti autorizzati da tale articolo;
  - d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai ri-

futi derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

4. L'autorità competente può ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, purché ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.
5. L'autorità competente può, sulla base di una valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11, comma 3, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.
6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

#### Art. 3.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) rifiuto: la definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all'articolo 184, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare

inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee;

*d)* rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

*e)* terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

*f)* risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua;

*g)* industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;

*h)* offshore: la zona del mare e del fondo marino che si estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso l'esterno;

*i)* trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche;

*l)* sterili: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;

*m)* cumulo: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti di estrazione solidi in superficie;

*n)* diga: una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione all'interno di un bacino di decantazione;

*o)* bacino di decantazione: una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti di estrazione fini, in genere gli sterili, nonché quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo;

*p)* cianuro dissociabile con un acido debole: il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;

*q)* percolato: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti di estrazione depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o vi è contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;

*r)* struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:

1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;

3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, do-

po un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;

4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni;

*s)* incidente rilevante: un evento avvenuto nel sito nel corso di un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in uno stabilimento contemplato dal presente decreto che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito;

*t)* sostanza pericolosa: una sostanza, una miscela o un preparato pericoloso ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;

*u)* migliori tecniche disponibili: le tecniche definite all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

*v)* corpo idrico recettore: le acque costiere, le acque sotterranee, le acque di superficie, le acque di transizione, come definite nella parte terza del decreto n. 152 del 2006;

*z)* ripristino: il trattamento del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in particolare riguardo alla qualità del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;

*aa)* prospezione o ricerca: la ricerca di depositi minerali di valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, esclusi i lavori necessari allo sviluppo di tali depositi e le attività direttamente connesse con un'operazione estrattiva esistente;

*bb)* pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale,

le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; cc) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dalle norme vigenti;

dd) operatore: il titolare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 624 del 1996", o la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;

ee) detentore dei rifiuti: chi produce i rifiuti di estrazione o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

ff) persona competente: il direttore responsabile di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 624 del 1996, o altra persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e della necessaria esperienza incaricata dal direttore responsabile;

gg) autorità competente: l'autorità

definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dalle singole leggi regionali sulle attività estrattive;

hh) sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996;

ii) modifiche sostanziali: modifiche strutturali o operative, comprese le variazioni del tipo di rifiuto depositato, di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione che, secondo l'autorità competente, potrebbero avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l'ambiente.

#### Art. 4.

##### Disposizioni generali

1. L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati.

2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. L'operatore pianifica l'attività di gestione dei rifiuti di estrazione al fine di:

a) impedirne o ridurne, il più possibile, gli effetti negativi per l'ambiente e la salute umana;

b) prevenire incidenti rilevanti connessi alla struttura e limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;

c) gestire qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti di estrazione anche dopo la chiusura nel rispetto di quanto riportato alle lettere a) e b), fino al rilascio del sito in conformità a quanto previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 5.

4. L'operatore applica le misure di cui ai commi 2 e 3 basandosi, tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

1. segue nel prossimo numero

## ALBO dei CAVATORI del VENETO

Mensile tecnico di informazione - Anno XIII - n. 103 - Luglio/Agosto 2008

Proprietario Editore:  
Direttore Responsabile:  
Sede:  
Stampa:  
Pubblicità:

Albo dei Cavatori del Veneto  
Sandro Mazzarol  
Via C. Battisti 25 - Vicenza - Tel. 0444/525899  
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8  
Editrice Veneta sas - Via Ozanam, 8  
36100 VICENZA - Tel. 0444/567526

Registrazione del Tribunale di Vicenza N. 864 del 6 Maggio 1996

Una copia € 0,20

#### TARIFFE PUBBLICITARIE

Condizioni di pagamento:

- per importi fino a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto e il rimanente alla consegna della testata;
- per importi superiori a € 258.23 (L. 500.000), 20% alla stipula del contratto, 30% alla consegna della testata e il rimanente a 30 giorni fine mese dalla consegna della stessa;

L'Albo dei Cavatori del Veneto, mensile dell'Albo dei Cavatori del Veneto, pubblica notizie ed inchieste inerenti l'esclusivo settore delle Cave.

Per questa sua specifica identità, e per il rispetto dei relativi comportamenti deontologici in materia, esso non effettua alcuna transazione commerciale e non riceve compensi su eventuali contrattazioni compiute dai suoi soci tramite la rubrica "Il Baratto".

## RISERVATO AGLI ASSOCIATI

L'Associazione sta procedendo all'aggiornamento dell'anagrafica delle aziende associate, pertanto chiediamo ai soci di compilare il modulo in calce, ritrasmettendolo via Fax ai nuovi numeri dell'Associazione, recentemente trasferitasi a Vicenza, Via Battisti 25, tel 0444 525899 e fax 0444 321413.

SOCIETA' / IMPRESA INDIVIDUALE \_\_\_\_\_

SEDE IN \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ NR. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

Nr. ADDETTI \_\_\_\_\_

BANCA D'APPOGGIO \_\_\_\_\_

C/C nr \_\_\_\_\_ abi \_\_\_\_\_ cab \_\_\_\_\_

LEGALE RAPPRESENTANTE \_\_\_\_\_

VS. RIFERIMENTO SIG. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_